



AL MUNICIPIO DI CASTELFRANCO VENETO
SPORTELLO UNICO
Ufficio Attività Produttive
Via F.M. Preti, 36
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Marca da bollo
€ 16,00

Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento
a norma dell'art. 9, co.4, lett. a) della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10

Il/la sottoscritt... _____

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, c. 4, l. a) L.R. 06/04/2001, n. 10 per l'anno _____.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere nat... a _____ il _____
- di essere residente a _____ via _____ n. _____
- codice fiscale n. _____ n. tel. _____
- di partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'art. 9 L.R. 06/04/2001, n. 10 in qualità di **operatore non professionale** che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;
- di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati, elencati dall'art.7, comma 2 lettera d) della L.R. 10/2001⁽¹⁾, con valore non superiore a € 258,23 ciascuno;
- di non avere in corso una procedura di fallimento aperta;
- di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale concernente prodotti di cui all'art. 7 c. 2 lett. d) della L.R. 10/2001 (prodotti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe e oggetti da collezione);
- di esercitare professionalmente l'attività commerciale di vendita dei seguenti prodotti:

_____ in località _____;

Data _____

Firma del richiedente

Si allegano:

1. 1 Fototessera recente
2. Fotocopia documento d'identità in corso di validità
3. 2 Marche da bollo da € 16,00.

(1)

“le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione” (V. articoli di Legge sul retro)

Istruzioni:

La domanda in duplice copia dovrà essere presentata all'Ufficio Attività Produttive del Comune di Castelfranco Veneto. Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta al Protocollo.

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)

NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Omissis)...

Art. 9 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
2. **Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.**
3. **Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.**
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi **devono osservare le seguenti disposizioni:**
 - a) **munirsi di un tesserino di riconoscimento** contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. **Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;** è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
 - b) **esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.** Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
 - c) **vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila (€258,23);** tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
 - a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
 - b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
 - c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. **Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.** I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis)...

10. **Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.**

Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

(Omissis)...

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

(Omissis)...

- d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, **le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Il dichiarante